

**ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER LE IMPRESE EDILI DELLA PROVINCIA DI PISA**

Addì, 24 gennaio 2023 presso l'Unione Industriale Pisana, si sono incontrati:

ANCE Pisa rappresentata dal Presidente Dott. Matteo Madonna, assistito dall'Unione Industriale Pisana nelle persone del Direttore Dott. Carlo Frighetto e del Dott. Federico Taddei e Ing. Dario Masoni

e

Le Organizzazioni sindacali di categoria di Pisa:

FILLEA- CGIL rappresentata da Giovanni Ferrari e Abedin Osmani

FILCA-CISL rappresentata da Ferdinando Paragiola

FENEAL-UIL rappresentata da Gabriele Gerini e Emiliano Bogino

- Considerate le richieste avanzate dalle suindicate OO.SS ed inviate con lettera del 26 novembre 2020
- Tenuto conto che in data 3 marzo 2022 le Parti sociali nazionali hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese edili ed affini, finalizzato a garantire la crescita del settore sotto i profili della qualità, della professionalità e della sicurezza
- Visto il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro della Provincia di Pisa del 15 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni

si è stipulato


il presente (Testo Unico) di accordo integrativo provinciale al contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili della provincia di Pisa.

PREMESSE

Le Parti sociali sopra richiamate convengono che la contrattazione territoriale, integrando le previsioni del contratto collettivo nazionale, rappresenta lo strumento più idoneo per rispondere alle istanze peculiari del territorio.

In questo senso, nonostante il superamento dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19, la ripresa del settore non può ancora dirsi definitiva e consolidata, tenuto altresì conto di contingenti fattori esterni straordinari che causano ripercussioni negative sul nostro settore.

Le misure legislative introdotte dal Governo, pur registrando iniziali buoni prospettive, legano l'attuale trend di crescita alla permanenza delle misure agevolative per gli interventi edilizi e alle ricadute sul territorio delle risorse e degli investimenti pubblici e privati, tra i quali quelli derivanti dal PNRR.



In questo scenario, pertanto, restano ancora incerte le prospettive di uno stabile consolidamento del sistema economico legato all'edilizia, anche in ragione dell'eccezionale aumento del prezzo dei materiali al quale deve aggiungersi un radicale aumento dei prezzi dell'energia per i quali, al momento, non si hanno segnali di rallentamento.

È proprio in tale contesto che le Parti Sociali individuano il ruolo centrale della contrattazione collettiva territoriale, al fine di garantire la massima regolarità e legalità del settore, contrastando i fenomeni di dumping contrattuale e favorendo la corretta applicazione del contratto collettivo di settore siglato dalle Parti comparativamente più rappresentative.

La gestione del settore tramite gli enti bilaterali, inoltre, mette a disposizione delle parti un osservatorio privilegiato al fine di porre in essere azioni atte a contrastare fenomeni elusivi in tema di regolarità negli appalti.

Le Parti, pertanto, ribadiscono l'importanza della bilateralità, quale sistema di riferimento e caratteristica distintiva del settore dell'edilizia, impegnandosi a rafforzare e valorizzare i servizi offerti, anche attraverso lo sviluppo di sinergie tra gli Enti.

Le Parti intendono mantenere alta l'attenzione sulla Sicurezza nei cantieri e sui luoghi di lavoro, promuovendo, in accordo con gli enti preposti alla vigilanza, l'utilizzo e la corretta applicazione di buone prassi, con il supporto degli Enti Bilaterali e degli RLS/RLST, al comune scopo di ridurre gli infortuni sul lavoro e favorire la corretta applicazione delle norme di legge in materia di sicurezza.

*

ART.1 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)


In applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 38 del CCNL 1° luglio 2014 e s.m.i. (da Verbale di accordo del 3 marzo 2022), per i dipendenti delle imprese edili e affini della Provincia di Pisa viene confermato l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014.

L'elemento variabile della retribuzione, in quanto premio variabile, tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'EVR decorre per il territorio della Provincia di Pisa, dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025.

Fermo restando che l'erogazione dell'EVR dovrà effettuarsi con riferimento al contratto integrativo territoriale applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, le Parti terranno conto, per la sua determinazione, dei seguenti parametri:

- 1) Numero dei lavoratori iscritti in cassa edile – peso ponderale 25%
- 2) Monte salari denunciato in Cassa edile – peso ponderale 25%
- 3) Ore di lavoro denunciate in Cassa edile – peso ponderale 25%
- 4) Numero delle ore-allievo formazione "16 ore" preassunzionali – peso ponderale 25%



2



La determinazione dell'EVR avverrà secondo le modalità stabilite dall'art. 38 del CCNL, vale a dire su base triennale, effettuando la comparazione della media dei dati/parametro dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.

Per maggior chiarezza si esplicitano di seguito le modalità temporali di confronto:

TABELLA T

Periodo di misurazione	Periodo confronto	Anno di erogazione
2022-2021-2020	2021-2020-2019	2023
2023-2022-2021	2022-2021-2020	2024
2024-2023-2022	2023-2022-2021	2025

Al fine di verificare l'andamento dell'EVR, le parti sociali territoriali si incontreranno entro il mese di febbraio di ogni anno di erogazione.

Nell'ambito del raffronto di cui sopra, sulla base degli indicatori territoriali, l'EVR a livello territoriale sarà riconosciuto e determinato solo qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva di almeno due degli indicatori sopra riportati nei termini di seguito meglio riportati:

Numero indicatori pari o positivi	% evr territoriale
2	50%
3	75%
4	100%

In caso di riconoscimento dell'EVR a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

1. ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
2. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

L'impresa confronterà tali parametri secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale e meglio esplicitate nella Tabella T.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.



Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda potrà erogare l'EVR in misura ridotta, così come previsto dall'art. 38 del CCNL.

Nel caso di cui al precedente capoverso, l'azienda attiverà il confronto sindacale nei termini previsti dall'art. 38 del CCNL.

Resta inoltre fermo quanto previsto dall'art. 38 del CCNL per le imprese con soli impiegati e per quelle di nuova costituzione.

L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, sarà effettuata in quote mensili al personale in forza rientrante nel campo di applicazione del CCNL.

Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

L'importo dell'EVR maturato nei mesi precedenti alla verifica sarà di competenza e verrà erogato con le spettanze retributive del mese di marzo di ogni anno di erogazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto nello specifico disciplinato dall'art. 38 del CCNL per i dipendenti delle imprese e affini.

ART. 2 PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI

Le Parti confermano l'applicazione delle prestazioni extracontrattuali attualmente in vigore e che sono definite nelle assistenze di seguito elencate.

Al finanziamento delle suddette prestazioni, al pari delle altre già in essere, si provvede – ai sensi del CCNL del 18 luglio 2018 – tramite lo 0,45% del contributo istituzionale Cassa Edile e nel limite della capienza di tale percentuale. In caso di superamento del predetto limite, si attingerà dal Fondo assistenza extracontrattuale appositamente predisposto nel bilancio dell'Ente e comunque fino ad un massimo annuale pari ad euro 30.000,00 annui. Le prestazioni extracontrattuali verranno erogate a tutti i lavoratori iscritti alla cassa edile o dipendenti delle aziende iscritte alla cassa edile di Pisa con sede legale nella provincia di Pisa e che hanno la maggioranza degli addetti iscritti in cassa edile di Pisa.

Il lavoratore ha diritto alle prestazioni di seguito elencate se è alle dipendenze di una impresa iscritta alla Cassa Edile, in regola con gli adempimenti contributivi e che abbia maturato almeno 600 ore (lavorate/malattia e infortunio) nelle Casse Edili della Toscana nell'anno precedente l'evento.

a) Contributi scolastici

Viene erogato a favore dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile, se studenti, al coniuge e/o ai figli conviventi a carico nelle seguenti misure:

SCUOLA MEDIA INFERIORE	1^ classe	€ 250,00
SCUOLA MEDIA INFERIORE	2^ e 3^ classe	€ 170,00
SCUOLA MEDIA SUPERIORE	1^ classe	€ 360,00

4

SCUOLA MEDIA SUPERIORE 2^ -> 5^ classe € 240,00

UNIVERSITA' (ogni anno per tutta la durata del corso di laurea) € 700,00

Gli importi si intendono al lordo delle Ritenute Fiscali di legge.

Documentazione occorrente: Domanda su apposito modulo, intesa ad ottenere l'erogazione del contributo; Scuole medie inferiori e superiori: certificato d'iscrizione e frequenza; Università: Certificato di iscrizione rilasciato dalla segreteria. Dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia.

Termine di presentazione delle domande: 31 marzo d'ogni anno.

Tale diritto non spetta in caso di studenti ripetenti o universitari fuori corso.

b) Contributo matrimoniale

Per il lavoratore regolarmente iscritto in Cassa Edile che abbia maturato almeno 600 ore (lavorate/malattia e infortunio) nelle Casse Edili della Toscana nell'anno precedente l'evento, e che contrae matrimonio, è prevista un'erogazione una tantum di € 250,00.

Documentazione occorrente: Domanda su apposito modulo, intesa ad ottenere l'erogazione; Certificato di matrimonio rilasciato dal Comune;

Termine di presentazione della domanda: 90 giorni dalla data dell'evento.

c) Decesso lavoratore

In caso di morte del lavoratore a causa di malattia, infortunio o malattia professionale, la Cassa Edile eroga alla vedova o ai figli o, in mancanza di entrambi, alla madre o al padre conviventi ed a carico, i seguenti importi:

€ 1.035,00 per l'evento luttuoso con maggiorazione di:

€ 250,00 per la moglie ed ogni figlio convivente a carico.

Tale sussidio viene erogato purché il lavoratore deceduto, al momento dell'evento, risulti in forza ad un'impresa iscritta alla Cassa edile ed abbia maturato almeno 600 ore (lavorate/malattia e infortunio) nelle Casse Edili della Toscana nell'anno precedente l'evento.

Documentazione occorrente: Domanda su apposito modulo, intesa ad ottenere l'erogazione del sussidio; Certificato di morte; Certificato di stato di famiglia premorte; Dichiarazione sostitutiva atto notorio che certifichi che tra marito e moglie non sono intervenute separazioni legali e di fatto; Dichiarazione testamentaria del defunto.; In caso di successione legittima, in difetto quindi di dichiarazione testamentaria, dichiarazione sostitutiva atto notorio che attesti in modo inequivocabile il rapporto parentale con il defunto; In caso che l'attivo ereditario devoluto al coniuge ed ai parenti in linea abbia un valore SUPERIORE a € 25.823,00 o comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari, copia della dichiarazione di successione presentata all'ufficio del registro; In caso di assenza di beni immobili o valori a titolo diverso INFERIORI a € 25.823,00, dichiarazione di inesistenza di obbligo di dichiarazione di successione; In caso che parte degli eredi dichiarino di

rinunciare a quanto ancora dovuto dalla Cassa Edile a favore di altro erede, atto di rinuncia redatto da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandato in cui si è aperta la successione; In caso di minori, autorizzazione del giudice tutelare con le disposizioni del caso.; Dati anagrafici comprensivi di indirizzo, codice fiscale ed eventuale IBAN di tutti gli eredi.

Termine di presentazione della domanda: 90 giorni dalla data del decesso del lavoratore, salvo presentare successivamente la relativa documentazione.

d) Assegno funerario

In caso di morte di moglie o figli, conviventi ed a carico del lavoratore iscritto, la Cassa Edile eroga in favore del medesimo €. 1.035,00.

Tale sussidio viene erogato purché il lavoratore, risulti in forza ad un'impresa iscritta alla Cassa edile ed abbia maturato almeno 600 ore (lavorate/malattia e infortunio) nelle Casse Edili della Toscana nell'anno precedente l'evento.

Documentazione occorrente: Domanda su apposito modulo, intesa ad ottenere l'erogazione del sussidio; Certificato di morte; Certificato di stato di famiglia premorte;

Inoltre, in caso di decesso della moglie viene richiesta ulteriore documentazione: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che tra l'iscritto e la moglie non fu mai pronunciata sentenza di separazione legale.

Termine di presentazione della domanda: 90 giorni dalla data del decesso del familiare a carico

e) Rimborso spesa per dichiarazione dei redditi

Al lavoratore regolarmente iscritto alla Cassa Edile che abbia maturato almeno 600 ore (lavorate/malattia e infortunio) nelle Casse Edili della Toscana nell'anno precedente l'evento è riconosciuto il rimborso annuale per un importo di €. 25,00.

Documentazione occorrente: • Domanda su apposito modulo, intesa ad ottenere l'erogazione del concorso di spesa; • Documento fiscale comprovante la spesa sostenuta;

Termine di presentazione della domanda: 90 giorni dalla data della fattura.

Gli importi di cui alle prestazioni delle lettere a) e b) decorrono a far data dal 1° settembre 2022; pertanto eventuali domande presentate a far data dal 1° settembre 2022 fino alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno oggetto di conguaglio da parte dell'Ente.

Per il biennio 2023/2024 vengono introdotte, in via sperimentale, le seguenti prestazioni:

- **Premio nascita/adozione**

Per la nascita/adozione di ogni figlio/a, al lavoratore regolarmente iscritto alla cassa edile che abbia maturato almeno 600 ore (lavorate/malattia e infortunio) nelle Casse Edili della Toscana nell'anno precedente l'evento, la Cassa erogherà un contributo pari ad euro 250,00.

Documentazione richiesta: Domanda su apposito modulo, intesa ad ottenere l'erogazione del contributo; estratto atto di nascita/adozione del figlio/a con annotazione di paternità/maternità

rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del comune.

Termine di presentazione della domanda: 90 giorni dalla data dell'evento.

- Contributo scolastico scuola elementare

Viene erogato a favore dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile se studenti, al coniuge e/o ai figli conviventi a carico nelle seguenti misure tramite buono spesa, compatibilmente con la normativa fiscale vigente al momento dell'erogazione

- SCUOLA ELEMENTARE 1^ classe € 100,00
- SCUOLA ELEMENTARE 2^ -> 5^ classe € 50,00

Documentazione richiesta: Domanda su apposito modulo, intesa ad ottenere l'erogazione del contributo; certificato d'iscrizione e frequenza; dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia.

Termine di presentazione delle domande: 31 marzo d'ogni anno.

- Premio Giovani

Viene erogato un contributo pari a € 250,00 in favore del lavoratore con età fino a 29 anni, che abbia maturato almeno 36 mesi di iscrizione presso la Cassa Edile e che abbia che abbia maturato almeno 600 ore (lavorate/malattia e infortunio) nelle Casse Edili della Toscana nell'anno precedente l'evento, ed in possesso di certificazione attestante lo svolgimento della formazione obbligatoria presso gli Enti del settore.

Tali requisiti devono sussistere nel periodo 1.1.2023-31.12.2024.

Documentazione richiesta: Domanda su apposito modulo, intesa ad ottenere l'erogazione del contributo.

Termine di presentazione della domanda: 90 giorni dalla data dell'evento.

ART. 3 - NORMA PREMIALE

Le Parti confermano quanto già concordato nel precedente accordo del 6 dicembre 2019 in materia di riconoscimento premiale a favore delle imprese che dimostrino una consolidata regolarità contributiva.

A tale riconoscimento si provvede, ai sensi del CCNL Edile del 18 luglio 2018, rinnovato in data 3 marzo 2022, tramite 1,05% del contributo istituzionale Cassa Edile (pari al 2,25% come da tabella di cui all'art. 4 che segue), nel limite di capienza di tale percentuale ed al netto dei rimborsi per malattia ed infortunio.

Pertanto, a favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Pisa da almeno 10 anni e regolari nei versamenti negli ultimi 5 anni è stabilito un riconoscimento premiale annuale pari alla riduzione sino al massimo del 5% dei contributi versati, tenuto conto dei predetti limiti di capienza, che viene accreditato direttamente sul conto corrente dell'azienda.

La premialità verrà erogata entro il 31 dicembre di ogni anno per il periodo 1° ottobre anno

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the middle, and a signature on the right with the number '7' written below it.

precedente – 30 settembre anno in corso. L'importo del premio verrà calcolato sui contributi versati dall'ottobre dell'anno precedente al settembre dell'anno in corso.

Il premio viene riconosciuto anche alle imprese che si iscrivono in corso di anno e in grado di certificare analoga anzianità di iscrizione e regolarità di versamenti maturati presso altre Casse Edili. Anche a queste imprese il premio verrà erogato al 31/12 calcolando sui contributi versati alla Cassa Edile di Pisa dall'ottobre dell'anno precedente al settembre dell'anno in corso.

ART. 4 – CONTRIBUZIONE ALLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI PISA

Nell'ambito del Contributo Cassa Edile pari al 2,25%, così come previsto dal CCNL 18 luglio 2018, lo 0,45% è attribuito al finanziamento delle prestazioni extracontrattuali così come definite dal precedente art.2 e nel limite di capienza di tale percentuale, mentre l'1.05%, al netto dei rimborsi per malattie e infortuni, è attribuito al finanziamento della premialità a favore delle imprese, così come disciplinata dall'art. 3 del presente accordo.

La tabella delle contribuzioni dovute alle imprese in favore della Cassa Edile a partire dal 1° ottobre 2022 è la seguente

TITOLO	a carico ditta	a carico operaio	TOTALE
Contributo Cassa Edile	1,8750%	0,3750%	2,2500%
Quota Adesione Contratt. Territoriale	0,6100%	0,6100%	1,2200%
Quota Adesione Contratt. Nazionale	0,2222%	0,2222%	0,4444%
Fondo Nazionale APE	3,6000%		3,6000%
Fondo Sanitario Nazionale	0,6000%		0,6000%
Fondo L.81/08	0,4000%		0,4000%
Fondo Pre pensionamenti	0,2000%		0,2000%
Fondo Incentivo all'Occupazione	0,1000%		0,1000%
Contributo Ente Pisano Scuola Edile	0,5000%		0,5000%
Contributo Comitato Paritetico Territoriale	0,5000%		0,5000%
TOTALE	8,6072%	1,2072%	9,8144%
Contributo RLST	0,1500%		0,1500%
Fondo Sanitario Impiegati	0,2600%		0,2600%

ART. 5 – INDENNITA' DI TRASFERTA

A decorrere dal 1° febbraio 2023, all'operaio comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso dalla sede dell'Azienda o del cantiere presso la quale è stato assunto, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

L'Operaio, percepirà una diaria da individuarsi in funzione delle distanze chilometriche intercorrenti

8

tra la sede dell'Azienda o del cantiere presso la quale è stato assunto (base per il calcolo delle distanze) e la sede del cantiere presso il quale viene comandato, secondo la seguente tabella:

	Fasce chilometriche percorso più breve su Google Maps	Diaria da calcolarsi sugli elementi della retribuzione
A	Da 11 a meno di 30 km	13%
B	Da 30 a meno di 50 km	16%
C	Da 50 a meno di 70 km	19%
D	Da 70 km	21%

Resta inteso che:

- L'indennità di trasferta non spetta per spostamenti nello stesso territorio comunale;
- Per distanza tra due punti si intende il percorso più breve individuato in base alla rilevazione GOOGLE Maps per mezzi entro le 3,5 ton. Escluse ogni eventuale restrizione al transito;
- In caso di interruzioni e/o chiusure stradali per un tempo superiore a mesi 9 (nove), che impediscano la praticabilità del percorso più breve, si applicherà la distanza di un percorso alternativo e praticabile secondo i criteri del punto precedente; il percorso più breve verrà ripristinato a partire dalla data di rimozione;
- L'indennità di trasferta viene calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL per ogni ora di effettivo lavoro.

Restano ferme tutte le norme previste dall'art. 21 del citato contratto nazionale in quanto non derogate dal presente articolo.

ART. 6 - MENSA

L'impresa in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri e al luogo di residenza delle maestranze, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo.

Il pasto può essere fornito sia direttamente da parte del datore di lavoro con organizzazione di mensa interna in cantiere che da terzi presso il cantiere, ovvero presso punti di ristoro, anche attraverso convenzioni con pubblici esercizi.

In tal caso a partire dal 1° febbraio 2023, l'impresa concorre al costo del pasto in ragione dell'80% del suo costo e comunque per un importo non superiore a € 10,60 per ogni pasto consumato.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa che, a partire dalla medesima data di cui al capoverso che precede, viene aumentata ad € 5,29 giornaliera, pari a € 0,66 per ogni ora di lavoro ordinario prestato.

Su di esso non va computata la percentuale di cui all'articolo 18 del vigente CCNL in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia, riposi annui.

La indennità sostitutiva di mensa non spetta agli operai che si avvalgono del servizio mensa, salvo il



caso di operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della ubicazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Sono assorbiti, fino a concorrenza, eventuali trattamenti in atto a livello aziendale erogati per lo stesso titolo.

Le imprese edili che con carattere di continuità, operano all'interno di stabilimenti industriali, ove già esista un servizio di mensa, si impegnano a prendere contatti con la proprietà del servizio per verificare la possibilità di assicurare ai propri dipendenti ivi occupati il beneficio del servizio in parola alle condizioni previste dal presente articolo.

Il trattamento di cui al presente articolo, compete anche ai dipendenti con qualifica impiegatizia.

ART. 7 – INDENNITA' DI TRASPORTO

È dovuta al dipendente una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto per recarsi sul posto di lavoro.

Tale indennità è aumentata, con decorrenza dal 1° febbraio 2023, ad € 0,16 per ogni ora di lavoro prestata

ART. 8 – INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Al dipendente che su base volontaria darà la sua disponibilità per l'effettuazione di interventi al di fuori del normale orario di lavoro per sopperire ad esigenze non programmate di lavoro o per l'erogazione di un determinato servizio, verrà riconosciuta un'indennità giornaliera per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda, di seguito meglio specificata in tabella.

Indennità Giornaliera		
16 ore giorno lavorato	24 ore giorno libero	24 ore giorno festivo
12,00	20,00	25,00

L'importo orario di reperibilità viene determinato in proporzione al tempo di permanenza in reperibilità.

I periodi di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

Il lavoratore, una volta manifestata la disponibilità di cui sopra, potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, con preavviso scritto, di norma, non inferiore a 7 giorni, fatte salve situazioni emergenziali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo allerta meteo, eventi sismici, idrogeologici ecc. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.

Una volta inserito nei turni di reperibilità, il lavoratore non può rifiutarsi, salvo comprovato ed eccezionale impedimento, di compiere turni di reperibilità.

Resta salvo che, nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche

temporaneamente, non gli permetta lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale, anche assistito dalla Rsu o dalla organizzazione sindacale firmataria del presente accordo cui aderisca o conferisca mandato, per illustrare le sue ragioni ed individuare possibili soluzioni.

A livello aziendale potranno essere ulteriormente dettagliate le modalità della prestazione che dà diritto alla indennità di cui al capoverso che precede.

L' indennità di cui sopra è da intendersi complessiva e onnicomprensiva di ogni propria incidenza (già tenuta in considerazione in sede di quantificazione); pertanto detta indennità non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, né sul Trattamento di Fine Rapporto in ordine al quale le Parti ex art. 2120 c.c., secondo comma, intendono espressamente escluderne l'imputazione

Per le ore lavorative connesse all'intervento si farà riferimento alla normale retribuzione con le maggiorazioni connesse alla collocazione temporale delle ore lavorative stesse.

Sono fatte salve diverse discipline eventualmente in atto a livello aziendale.

ART. 9 - FERIE

Con riferimento all'art.15 del CCNL, premesso che l'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per squadra o individualmente, per la provincia di Pisa si ravvisa l'opportunità che di norma venga goduto almeno un periodo continuativo di ferie di due settimane a cavallo del 15 agosto.

Le parti ravvisano inoltre l'opportunità che una terza settimana di ferie, compatibilmente con le esigenze aziendali, possa essere goduta nel periodo natalizio e/o di fine anno. Una settimana sarà goduta nell'arco dell'anno.

ART. 10 – FESTIVITA' DI FINE D'ANNO

Nel periodo 24 Dicembre – 6 Gennaio compreso potranno essere definite, a livello aziendale, fermate totali o parziali dell'attività lavorativa ove compatibili con le esigenze produttive.

Resta inteso che, qualora vengano definite tali fermate, le stesse si intendono già retribuite con la corrispondente quota del 4,95% dovuta per i riposi annui di cui al punto B) dell'art. 5 del del ccnl.

ART. 11 - INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Le misure delle indennità per lavori speciali disagiati sono quelle stabilite dall'art. 20 del CCNL, con le seguenti modifiche ed aggiunte già previste dagli accordi integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro:

- lavoro di palificazione e trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua: 7%
- lavori di posa in opera dei panconi e dei sacchetti di protezione sulle spallette e sugli argini dei



fiumi durante il periodo di piena: 20%

Le percentuali di cui sopra vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al Punto 3) dell'art. 25 del ccnl

ART. 12 -TRASFERIMENTO

All'operaio in servizio che sia trasferito in un cantiere della stessa impresa situato in diversa località così distante e per un tempo tale da comportare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabilire dimora, deve essere rimborsato l'importo, previamente concordato con l'impresa, delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, nonché per le masserizie.

Allo stesso operaio è inoltre dovuta, limitatamente alla durata del viaggio, per lui e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel trasferimento, una indennità giornaliera da stabilirsi caso per caso, di entità diversa a seconda che il viaggio comporti pernottamento o meno.

Oltre al trattamento di cui sopra gli deve essere corrisposta <<una tantum>> una somma a titolo di indennità il cui importo sarà concordato con l'impresa, tenendo conto anche dello stato di famiglia dell'operaio e del fatto che l'impresa fornisca o meno l'alloggio nella nuova località.

L'operaio ha diritto al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di fitto, se dovute, per un massimo comunque di tre mesi.

Il trasferimento deve essere comunicato all'operaio con un congruo preavviso.

L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.

Qualora peraltro l'operaio provi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l'impresa, ove possa continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, non procederà al suo licenziamento.

All'operaio che viene trasferito per esigenze dell'impresa e che entro due anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui rientrano alla sede di provenienza e per le masserizie, pur che il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di necessità di decesso dell'operaio entro due anni dal trasferimento, l'impresa si assumerà le spese del trasporto della salma nel luogo in cui l'operaio prestava servizio prima del trasferimento, nonché quelle per il rientro dei familiari come sopra indicati, pur che il trasporto della salma ed il rientro avvengano entro un mese dalla morte dell'operaio.

ART. 13 INDENNITA' TERRITORIALE

Le parti si danno atto che l'indennità territoriale ed il premio di produzione restano ferma nelle cifre in atto di cui alle tabelle A e B allegate presente contratto del quale ne fanno parte integrante, così



12

come derivanti dal conglobamento dell'elemento economico territoriale (E.E.T.) in conformità a quanto previsto dall'all. 15 "Dichiarazione comune sull'EET" del CCNL del 19 aprile 2010.

ART. 14 – DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, ad eccezione delle disposizioni per le quali sia espressamente prevista una diversa decorrenza/durata, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2025.

Dopo tale data, salvo diversa disposizione del CCNL, fino a rinnovo permarrà quanto nel presente accordo definito.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE Pisa



Unione Industriale Pisana



Dono Zini
F. Centololi

FILCA-CISL



FILLEA-CGIL



FENEAL-UIL



Tabella a)

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE ORARIA (in euro)

LIVELLI	Ind. Settore
IV (Op. super)	1,56
III (Op. specializzato)	1,45
II (Op. qualificato)	1,31
I (Op. Comune)	1,13

Tabella b)

PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI (valore mensile in euro)

LIVELLI	Premio di produzione (in cifra fissa)
VII	379,43
VI	347,35
V	287,44
IV	260,50
III	239,51
II	215,44
I	185,20